Gazzetta Ufficiale DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **Roma — Venerdì, 28 marzo** — **Numero 75**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 42: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. **15** *— nel Regno cent.* **20** *— arretrato in Roma cent.* **30** *— nel Regno cent.* **40** *— all'Estero cent.* **50**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 345 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1918-1919 sono apportate le maggiori assegnazioni e le diminuzioni di stanziamento di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Art. 2.

Per la costruzione dell'aula scolastica nella clinica oculistica della R. Università di Roma è autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 105.000 da ripartirsi in quattro rate uguali per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1918-919 al 1921-922.

Art. 3.

Sono autorizzate le assegnazioni:

a di L. 25.000, a far tempo dall'esercizio finanziario 1918-919, a titolo di contributo nelle spese per il mantenimento della stazione zoologica di Napoli (Acquario);

b) di L. 50.000 quale dotazione straordinaria per l'esercizio corrente a favore del detto Istituto.

Art. 4.

Con decreto del ministro del tesoro verranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per gli esercizi finanziari 1918-919 e 1919-920 le variazioni dipendenti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — STRINGHER — BERENINI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

TABELLA di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento sui seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1918-1919.

Maggiori assegnazioni.

Capitolo	Importo
Cap. n. 3. Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale anche dipendente da altri Ministeri, ecc.	210,000 —
Cap. n. 12. Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio ed aiuti al personale di prima nomina	20,000 —
Cap. n. 38. Indennità e spese per l'esercizio della funzione dei vice-ispettori scolastici e per ogni incarico o missione, ecc.	15,000 —
Cap. n. 42. Sussidi a vedove ed orfani minorenni bisognosi dei maestri elementari ed a genitori bisognosi di maestri elementari defunti, ecc.	10,000 —
Cap. n. 63. Corsi magistrali speciali indetti da privati con l'approvazione del Ministero e festa degli alberi	5,000 —
Cap. n. 67. Indennità e spese per gl'ispettori centrali per sorvegliare nelle varie provincie l'andamento didattico della scuola elementare e popolare, ecc.	33,000 —
Cap. n. 75. Spese d'Ufficio, di fitto, manutenzione e sistemazione dei casamenti e dei mobili per i licei della Toscana, per i licei ginnasiali di Napoli non annessi a Convitto, ecc.	30,000 —
Cap. n. 85. Regie scuole tecniche « Vittorio Emanuele III » e « Michele Coppino » in Napoli, istituite con Regio decreto 28 settembre 1911, n. 1352, e spese per acquisto manutenzione, ecc.	15,000 —
Cap. n. 86. R. scuola tecnica con corso complementare per l'insegnamento dell'agraria e della silvicoltura in Pavullo nel Frignano. Spese per l'affitto, la manutenzione, ecc.	1,000 —
Cap. n. 95. RR. scuole complementari e normali e corsi magistrali in Comuni sede di ginnasio isolato e privi di scuola normale. Personale. Rimunerazioni per insegnamenti speciali, ecc.	70,000 —
Cap. n. 106. Spese di ufficio e di arredemento di locali ad uso degli uffici d'Ispettorato di scuole medie, ecc.	3,000 —
Cap. n. 115. Spese di ufficio e arredamento di locali per l'Amministrazione scolastica provinciale in servizio per l'istruzione media.	4,000 —
Cap. n. 117. Spese per lavori straordinari in dipendenza del servizio per il pagamento dei compensi agli insegnanti degli Istituti di istruzione media, ecc.	10,000 —
Cap. n. 123. Istituto di magistero per l'educazione fisica in Roma, Napoli e Torino - Materiale, spese di cancelleria, illuminazione, ecc.	5,000 —
Cap. n. 141. Sussidi eventuali per il riordinamento di Istituti di educazione femminile e per il rimborso alla Amministrazione dei Regi educandati di Napoli, ecc.	110,000 —
Cap. n. 142. Educatorî femminili. Posti gratuiti e semigratuiti	20,120 —
Cap. n. 144. Posti gratuiti straordinari negli educatorî femminili, nei convitti nazionali, nel convitto Principe di Napoli in Assisi e nel convitto femminile « Regina Margherita » in Anagni, ecc.	4,680 —
Cap. n. 146. Sussidi o rimborsi di spese di corredo ed altre per alunni di Istituti educativi femminili	3,500 —
Cap. n. 149. Istituti dei sordomuti - spese di mantenimento, di Istituti governativi. Posti gratuiti, assegni fissi ad Istituti autonomi	7,200 —
Cap. n. 152. Indennità per ispezioni e missioni in servizio degli Istituti di educazione femminile e degli Istituti per i sordomuti	8,000
Cap. n. 188. Istituti e corpi scientifici e letterarî - Assegni e spese inerenti ai fini dei singoli Istituti	5,000 —
Cap. n. 189. Compensi pel lavoro straordinario di qualsiasi natura prestato in servizio del Comitato nazionale per la storia del Risorgimento	5,000 —
Cap. n. 194. Accademie ed Istituti di belle arti e di istruzione musicale e drammatica. Spese di fitto, manutenzione, ecc.	10,000 —
Cap. n. 199. Aiuti ad Istituti artistici non governativi, ed a Società promotrici di belle arti. Concorso ad esposizioni artistiche estere e nazionali	3,000 —
Cap. n. 200. Sussidi ad alunni ed alunne povere degli Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica.	1,000 —
Cap. n. 202. Musei, gallerie, scavi, ecc. - Personale - Assegni e paghe al personale straordinario, ecc.	1,500 —
Cap. n. 261-*novies* (Di nuova istituzione). Saldo spese per la clinica medica della R. Università di Padova rimaste insolute alla morte dell'on. senatore prof. De Giovanni	14,247 —
Cap. n. 270-*ter* (Di nuova istituzione). Contributo dello Stato nella spesa occorrente alla pubblicazione, a cura della R. Accademia della Crusca, dell'11° volume del vocabolario della lingua italiana	2,805 —
Cap. n. 369-*bis* (Capitolo aggiunto). Istituti e corpi scientifici e letterari. Personale. Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	50 —
Cap. n. 404 (Capitolo aggiunto). Compensi per l'opera straordinaria da compiersi nella ragioneria centrale del Ministero per la revisione dei rendiconti delle somme erogate dai prefetti delle provincie del Regno me-	

diante buoni su mandati a disposizione, per il pagamento delle retribuzioni agli insegnanti nelle scuole medie governative, giusta la legge 8 aprile 1906, n. 142	25,000 —
Cap. n. 412 (Capitolo aggiunto). Paghe, compensi, indennità e spese diverse per il riordinamento, la revisione e l'approvazione a cura della ragioneria centrale, delle contabilità inventariali arretrate, relative al patrimonio mobile esistente presso gli uffici ed istituti dipendenti del Ministero della pubblica istruzione (legge 22 maggio 1913, numero 465).	25,000 —
Totale	677,102 —

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n. 1. Ministero - Personale di ruolo, ecc. . .	20,000 —
Cap. n. 15. Indennità ai membri delle Commissioni e Giunte permanenti e temporanee, ecc. .	20,000 —
Cap. n. 27. Amministrazione provinciale scolastica - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	40,000 —
Cap. n. 32. Regi ispettori scolastici. Personale di ruolo. Stipendi e retribuzioni, ecc.	35,000 —
Cap. n. 36. Regi vice ispettori scolastici. Personale. Stipendi e retribuzioni, ecc.	80,000 —
Cap. n. 47. Sussidi a titolo di concorso a favore di Comuni ed altri enti morali, ecc.	75,000 —
Cap. n. 50. Concorso dello Stato per l'arredamento di scuole elementari, ecc.	55,000 —
Cap. n. 74. Regi ginnasi e licei - Acquisto e conservazione del materiale scientifico, ecc. .	15,000 —
Cap. n. 97. Regie scuole complementari e normali. Classi elementari di tirocinio e giardini di infanzia annessi, ecc.	5,000 —
Cap. n. 98. Corsi magistrali annessi ai RR. ginnasi isolati. Acquisto e conservazione del materiale scientifico, ecc.	5,000 —
Cap. n. 99. Fitto del locale per la Regia scuola normale di San Pietro al Natisone e pagamento dell'imposta sui fabbricati, ecc.	15,000 —
Cap. n. 109. Retribuzioni agli assistenti tirocinanti nelle scuole medie, ecc.	20,000 —
Cap. n. 110. Indennità agli insegnanti inviati in missione, ecc	10,000 —
Cap. n. 131. Convitti nazionali - Convitto « Principe di Napoli » in Assisi, per i figli degli insegnanti elementari, ecc.	100,000 —
Cap. n. 139. Educatori femminili - Personale di ruolo. Stipendi, ecc.	25,000 —
Cap. n. 153. Regie Università ed altri Istituti di istruzione universitaria - Stabilimenti scientifici universitari, ecc.	100,000 —
Cap. n. 155. R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze - R. Politecnico di Torino, ecc.	20,000 —
Cap. n. 172. Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	40,000 —
Cap. n. 175. Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Spese già sostenute, ecc.	11,000 —
Cap. n. 176. Biblioteche governative - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	60,000 —
Cap. n. 180. Biblioteche governative - Acquisto e conservazione, ecc.	5,000 —
Cap. n. 195. Accademie ed Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Acquisto e conservazione, ecc.	9,000 —
Cap. n. 196. Pensionato artistico e musicale e spese relative, ecc.	10,000 —
Cap. n. 247. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le Provincie ed i Comuni contraggono, ecc.	87,000 —
Cap. n. 267. Spese del Comitato nazionale per la storia del risorgimento italiano, ecc. . . .	5,000 —
Totale . . .	867,000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: STRINGHER.
Il ministro dell'istruzione: BERENINI.

Il numero 361 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il nostro decreto 17 novembre 1918, n. 1698;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per i trasporti marittimi e ferroviari;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo di L. 1.800.000.000 autorizzato coll'art. 7 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, per spese di lavori ferroviari e per rinnovazione di materiale ferroviario, potrà essere impegnato dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per nuovi impianti e miglioramenti sulle linee in esercizio e per aumento di dotazione di materiale, negli anni finanziari dal 1918-919 al 1922-923.

Art. 2.

Per i pagamenti relativi ai detti impegni di spesa saranno effettuati nella parte straordinaria del bilancio delle ferrovie dello Stato i seguenti stanziamenti:

Esercizio finanziario		1918-919	L. 100.000.000
»	»	1919-920	» 550.000.000
»	»	1920-921	» 450.000.000
»	»	1921-922	» 300.000.000
»	»	1922-923	» 200.000.000

La somma residuale di L. 200.000.000 verrà assegnata negli esercizi successivi al 1922-923.

Art. 3.

Il ministro del tesoro provvederà mediante accensione di debiti nei modi e nelle forme che riterrà più opportuni, i fondi occorrenti per i pagamenti di cui al precedente articolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — STRINGHER — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

Il numero 362 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;
Visto il Nostro decreto 10 maggio 1918, n. 619, il quale istituisce presso il Commissariato dei profughi di guerra, un Comitato di revisione per il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità del Commissariato medesimo;
Visto il Nostro decreto 19 gennaio 1919, n. 41, il quale nell'istituire il Ministero per le terre liberate dal nemico sopprime il Commissariato predetto;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, e col ministro segretario di Stato per le terre liberate dal nemico;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comitato di revisione per il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità del Commissariato dei profughi di guerra istituito con il decreto Luogotenenziale 10 maggio 1918, n. 619, è soppresso.
Questo decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.
ORLANDO — STRINGHER — FRADELETTO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 363 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;
Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i ministri per la guerra, per la marina e per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stanziamento del cap. 76 «Provvedimenti profilattici in casi di endemie, ecc.» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1918-919, è aumentato di lire duecentosettantaseimilacentottantaquattro e centesimi quaranta (L. 276,184,40).

Art. 2

Gli stanziamenti dei sottocitati capitoli degli stati di previsione della spesa degli infrascritti Ministeri, sono diminuiti della somma per ognuno di essi indicata:

Ministero della guerra — Cap. n. 85-*bis*. Spese per la guerra, ecc.	241,305 20
Ministero della marina — Cap. n. 118-*bis*. Spese per la guerra, ecc.	34,879 20

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.
ORLANDO — STRINGHER — CAVIGLIA — DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 365 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Sulla proposta del ministro dei trasporti marittimi e ferroviari;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per gli agenti delle ferrovie dello Stato, stati degradati a' sensi dell'art. 56 della legge 7 luglio 1907, n. 429 per aver partecipato agli scioperi del 1907 o del 1914 e poi reintegrati, il tempo trascorso dalla decorrenza della degradazione a quella della reintegrazione, è valido agli effetti dell'anzianità nel grado in cui furono reintegrati.
Per gli agenti che, in applicazione del citato articolo di legge, scontarono la proroga dell'aumento normale, la liquidazione della pensione sarà fatta come se la proroga stessa non fosse stata applicata, purchè gli interessati versino le ritenute normali per la pensione relative alla somma per stipendio o paga percepita in meno per effetto della proroga.
Per gli agenti già avventizi in funzioni continuative, di cui all'art. 2, punto 1°, del regolamento del personale approvato con R. decreto 22 luglio 1906, n. 417, stati licenziati per aver preso parte agli scioperi del 1907 o del 1914, e poi subito riassunti con perdita dell'anzianità di servizio agli effetti della nomina in prova la data di tale nomina e la paga con la relativa decorrenza saranno modificate, tenendo conto della suddetta anzianità di servizio.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 367 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti gli articoli 8 del Nostro decreto 31 ottobre 1915, n. 1549, e 1 dell'altro Nostro decreto 17 ottobre 1918, n. 1643;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Con effetto dal 1° gennaio 1919 sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, i limiti massimi per l'applicazione della tassa di esercizio e rivendita, stabiliti con la tabella di cui all'art. 8 del Nostro decreto 31 ottobre 1915, n. 1549, in L. 3000 per i Comuni con più di 150.000 abitanti, in L. 2000 per i Comuni aventi da 101.000 a 150.000 abitanti, ed in L. 1500 per i Comuni con popolazione da 80.001 a 100,000 abitanti, sono elevati rispettivamente a L. 5000, 3000 e 2000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

VILLA — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 370 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto coi ministri delle finanze e per la ricostituzione delle terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferma la disposizione dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 dicembre 1917, n. 2046, l'inquilino che abbia adempiuto gli obblighi del contratto ha diritto ad una ulteriore proroga della locazione che può estendersi fino al 31 luglio 1921.

Nelle città dove per consuetudine i cambiamenti di casa sogliono aver luogo in una o più date fisse dell'anno, così l'inquilino come il locatore hanno facoltà di chiedere che la nuova scadenza della locazione coincida con una delle dette date. In tal caso, il termine della proroga stabilito nel capoverso precedente sarà spostato alla data consuetudinaria immediatamente anteriore o posteriore secondo che l'una o l'altra sia la più vicina.

Art. 2.

La proroga stabilita nell'articolo precedente ha luogo di diritto. L'inquilino che non creda di giovarsene, deve, almeno un mese prima del termine in cui dovrebbe iniziarsi la proroga, darne avviso al locatore con lettera raccomandata.

Eguale avviso deve dare l'inquilino al locatore o questi all'inquilino, quando l'uno o l'altro creda di giovarsi della disposizione contenuta nel capoverso dell'articolo precedente.

Art. 3.

Il locatore non può opporsi alla proroga, a meno che non possa dimostrare di avere necessità di adibire la casa per abitazione propria o non concorrano altre speciali e gravi circostanze le quali giustifichino il suo diniego.

Durante il periodo della nuova proroga la misura della pigione stabilita col contratto scaduto o già prorogato in forza del decreto Luogotenenziale 30 dicembre 1917, n. 2046, non può essere aumentata che nei limiti indicati nell'art. 5.

Art. 4.

Il locatore che creda di aver ragione per opporsi alla proroga deve almeno un mese prima della data in cui la proroga dovrebbe iniziarsi, avvertirne l'inquilino con lettera raccomandata. Nei dieci giorni successivi l'inquilino con lettera raccomandata può rendere noto al locatore che non accetta la sua opposizione alla proroga della locazione. In tal caso, il locatore che intenda di insistere in essa, può adire la Commissione arbitrale istituita dall'art. 3 del decreto Luogotenenziale 8 marzo 1917, n. 403, cui è demandato di giudicare applicando criteri di equità ed in qualità di arbitri amichevoli compositori anche su queste vertenze.

Art. 5.

Il locatore che intenda elevare la misura della pigione per il periodo della proroga, deve comunicare all'inquilino la sua richiesta con lettera raccomandata almeno un mese prima del giorno in cui l'aumento dovrebbe aver luogo.

Qualora la misura dell'aumento richiesto non superi il 10 per cento l'inquilino che non intenda accettarlo, ha il diritto di ricorrere nei dieci giorni successivi alla Commissione arbitrale indicata nell'art. 4, perchè con i criteri e i poteri stabiliti nel detto articolo determini l'equa misura della pigione.

Qualora invece l'aumento richiesto dal locatore superi il 10 per cento e non sia esplicitamente accettato dall'inquilino, nei dieci giorni successivi ha facoltà di adire la Commissione medesima. Questa non potrà determinare in nessun caso un aumento della pigione superiore al 20 per cento.

Soltanto in casi eccezionali di lavori eseguiti o in corso di esecuzione nella casa locata che importino rilevanti miglioramenti da accertarsi dalla Commissione, potrà essere da questa determinato un congruo aumento della pigione superiore a quello previsto nel capoverso precedente.

Queste disposizioni non si applicano alle rinnovazioni di locazioni già definitivamente concluse con contratto anteriore alla entrata in vigore del presente decreto, le quali restano ferme salvo la disposizione dell'art. 11.

Art. 6.

L'aumento della pigione consentito dall'articolo precedente deve commisurarsi sulla pigione corrisposta anteriormente alla entrata in vigore del decreto Luogotenenziale 30 dicembre 1917, n. 2046,

escluso qualsiasi aumento successivamente apportato per qualunque causa.

L'ammontare della pigione è costituito dalla somma complessiva che l'inquilino deve corrispondere al locatore in corrispettivo del godimento della casa, anche se una parte di tale somma, piuttosto che a titolo di pigione, figuri dovuta come speciale corrispettivo di determinate prestazioni accessorie relative al godimento della casa.

Art. 7.

Le disposizioni precedenti non si applicano ai contratti in corso se non per il tempo successivo alla scadenza, qualora questa si verifichi prima dei termini indicati nell'art. 1.

Art. 8.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche ai subaffitti e agli affitti degli appartamenti e camere mobiliate, subordinatamente però al contratto esistente fra il locatore e il suo diretto conduttore.

Per siffatte locazioni l'avviso che il conduttore deve dare al locatore ove non creda di giovarsi della proroga e gli avvisi da darsi dal locatore al conduttore nei casi preveduti negli articoli 4 e 5 devono essere inviati almeno dieci giorni prima della scadenza del contratto o della proroga che sia avvenuta per effetto del decreto Luogotenenziale 30 dicembre 1917, n. 2046. Nei cinque giorni successivi il conduttore può inviare al locatore la sua risposta.

Art. 9.

Nelle nuove locazioni non può essere convenuta una pigione che superi quella che era corrisposta precedentemente in misura eccedente il limite indicato nel secondo capoverso dell'art. 5, salvo che concorrano le circostanze indicate nel terzo capoverso dell'articolo medesimo.

Art. 10.

Qualora il contratto di locazione riguardi una casa che non era precedentemente affittata, il conduttore, ove ritenga eccessiva la pigione convenuta, può rivolgersi alla Commissione arbitrale menzionata nell'art. 4, perchè, con i criteri ed i poteri stabiliti in detto articolo, ne determini l'equa misura, tenendo conto della pigione che in base alle disposizioni del presente decreto sarebbe consentita per locazioni di immobili in analoghe condizioni.

La stessa facoltà compete all'inquilino che abbia preso in affitto un alloggio mobiliato che non era stato precedentemente affittato con mobilio.

Le dette facoltà non possono essere esercitate dall'inquilino dopo trascorsi sei mesi dall'inizio della locazione.

Art. 11.

Nel caso in cui sia stata convenuta la pigione in misura superiore a quella indicata nel secondo capoverso dell'art. 5, l'inquilino non è tenuto che a corrispondere la pigione nel limite consentito dal capoverso medesimo, salvo che la Commissione arbitrale riconosca la esistenza delle circostanze che giustificano un maggiore aumento a norma del 3° capoverso dello stesso articolo; nel qual caso la Commissione determinerà l'equa misura della pigione dovuta.

Art. 12.

Nei casi previsti nei due articoli precedenti, il locatore, a fine di rendere non impugnabile la misura della pigione, prima della definitiva stipulazione del contratto, può rivolgersi alla Commissione arbitrale perchè esamini se sia equa la misura della pigione concordata col conduttore.

Art. 13.

Le Commissioni arbitrali, qualora abbiano bisogno del parere di tecnici per la risoluzione delle vertenze menzionate negli articoli precedenti, potranno giovarsi dell'opera di ingegneri del genio civile, a norma dell'art. 4 prima parte del decreto Luogotenenziale 2 novembre 1917, n. 1783.

Le citazioni a comparire davanti le Commissioni arbitrali sono fatte per biglietto e sono soggette alla sola tassa di bollo di centesimi cinque stabilita dall'art. 13 del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 629.

Per tutti gli altri atti si applica il disposto del capoverso dell'art. 7 del decreto Luogotenenziale 2 novembre 1917, n. 1783.

Art. 14.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle case di nuova costruzione, che siano dichiarate abitabili dopo la entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni medesime riguardano esclusivamente le case di abitazione; ma si applicano anche alle locazioni di case destinate ad uso diverso se la diversa destinazione non risulti da contratto di locazione di data certa anteriore al presente decreto.

Si applicano anche alle locazioni relative alle case rurali o abitate da famiglie di agricoltori che non siano comprese nelle aziende agrarie. Per tali locazioni la proroga, cui ha diritto l'inquilino giusta l'articolo 1, può estendersi fino a tutto il secondo anno agrario consecutivo a quello della pubblicazione della pace.

Le disposizioni contenute negli articoli 3, capoverso 5, 6, 9, 10 e 11 si applicano solo alle locazioni la cui pigione non superi le lire 1800 annue nei Comuni che non hanno più di 100,000 abitanti, le lire 2400 in quelli che non ne hanno più di 200,000 e di lire 4000 negli altri.

Per le altre case di abitazione, l'affittuario può adire la Commissione arbitrale ogni qualvolta il locatore intenda imporre un aumento della pigione che superi di oltre due quinti quella stabilita con il contratto scaduto, computato in tale aumento quello che fosse stato già eventualmente stabilito a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 10 del decreto Luogotenenziale 30 dicembre 1917, num. 2046, modificato dal decreto Luogotenenziale 11 agosto 1918, num. 1076.

Art. 15.

Nulla è innovato alla disposizione dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1076, per quanto riguarda la locazione dei locali per esercizio di alberghi e loro dipendenze.

Art. 16

L'inquilino che trovandosi sotto le armi si sia avvalso della facoltà concessagli dall'art. 5 del decreto Luogotenenziale 20 dicembre 1916, n. 1769, modificato con i successivi decreti 27 gennaio 1919, n. 76 e 20 febbraio 1919, n. 192, nel caso di proroga o di rinnovazione della locazione in conformità delle disposizioni del presente decreto, ha diritto di soddisfare il suo debito per quote di affitto non ancora corrisposte ripartendolo in rate mensili per tutto il nuovo periodo della proroga o della rinnovazione della locazione.

Art. 17.

Per le locazioni di case nei Comuni delle provincie di Belluno, Udine, Treviso, Vicenza e Venezia, i quali furono soggetti a occupazione del nemico, ovvero vennero sgomberati totalmente o parzialmente in dipendenza delle operazioni di guerra, il locatore, nel caso di proroga o di rinnovazione del contratto, non può chiedere che la misura della pigione venga aumentata, salvo che concorrano speciali circostanze, da valutarsi dalla Commissione arbitrale, alla quale in mancanza di accordo con l'inquilino, il locatore dovrà rivolgersi perchè sia determinata se ed in quale misura lo aumento possa essere consentito.

Nei detti Comuni le Commissioni arbitrali, sulla istanza dell'inquilino, così nei casi di proroga o di rinnovazione del contratto a norma delle precedenti disposizioni, come anche nel caso che il contratto continui, hanno pure facoltà di ridurre equamente la misura della pigione, quando essa più non corrisponda alle attuali condizioni cui il Comune sia ridotto in conseguenza dei fatti di guerra.

Art. 18.

Nei Comuni indicati nell'articolo precedente, l'inquilino che sia stato costretto ad abbandonare la casa in conseguenza dello sgombero della popolazione, non è tenuto a corrispondere la pigione per il tempo in cui non abbia potuto continuare nel godimento della casa.

Qualora però fino al tempo dello sgombero abbia adempiuto agli obblighi della locazione, egli ha diritto di rioccupare alle stesse condizioni anteriori, salvo il disposto del capoverso dell'articolo precedente, la casa da lui tenuta in affitto, anche se il contratto di locazione fosse nel frattempo scaduto, salvo che il locatore non dimostri di avere già affittata ad altri la casa. L'inquilino che intenda avvalersi di questa facoltà, deve darne avviso al locatore con lettera raccomandata entro un mese dalla data del presente decreto.

Le controversie che sorgessero tra il locatore e l'inquilino sono deferite alle Commissioni arbitrali.

Art. 19.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla città di Roma, per la quale si provvederà con disposizioni a parte.

Art. 20.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — FACTA — MEDA — FRADELETTO.

Visto, *Il guardasigilli* **: FACTA.**

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, **a S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 5 gennaio 1919, sul decreto che provvede alla rimozione dalla carica del sindaco di San Prisco (Caserta).*

ALTEZZA!

Il 4 novembre p. p. il sindaco di San Prisco, ing. Francesco Russo, per un male inteso spirito di autorità e di parte faceva ritirare dalla facciata dell'edificio comunale la bandiera nazionale, che vi era stata esposta all'annuncio della fausta notizia della grande vittoria e del raggiungimento dei fini pei quali l'Italia era entrata in guerra.

L'atto sconsigliato del Russo ha fortemente offeso il vibrante sentimento patriottico di quella popolazione, e poichè l'ulteriore permanenza in carica di lui avrebbe potuto dar luogo a manifestazioni pericolose per l'ordine pubblico, dopo che il prefetto lo ha sospeso dalle funzioni, si rende, indispensabile disporne la remozione dallo ufficio con la conseguente dichiarazione di ineleggibilità per il periodo massimo consentito dalla legge.

Al che, sul conforme parere del Consiglio di Stato in adunanza 29 dicembre 1918, provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Ritenuto che il 4 novembre p. p. il sindaco di San Prisco, ing. Francesco Russo, faceva ritirare dall'edificio comunale la bandiera nazionale che vi era stata esposta all'annuncio della vittoria dell'esercito italiano e del raggiungimento dei fini pei quali l'Italia era entrata in guerra, determinando con tale suo atto nella popolazione un grave fermento minaccioso per l'ordine pubblico;

Veduto l'art. 147 della legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1918, n. 148;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ing. Francesco Russo è rimosso dalla carica di sindaco di San Prisco e dichiarato ineleggibile alla medesima per il periodo di tre anni.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Segretariato generale per gli affari civili

IL SEGRETARIO GENERALE

Veduta l'ordinanza 17 ottobre 1916 (Doc. 312) del comando supremo;

Veduta l'ordinanza 19 novembre 1918 del comando supremo sui servizi civili nei territori occupati;

Veduto il decreto Luogotenenziale n. 1911 del 17 novembre 1918 sulla organizzazione degli Uffici di collocamento;

Determina:

Art. 1.

I governatori sono autorizzati ad assegnare un contributo agli Uffici di collocamento della mano d'opera appartenenti ad una delle categorie seguenti:

a) instituiti da Provincie o Comuni;

b) concordati tra organizzazioni di padroni e di lavoratori;

c) dipendenti da una organizzazione operaia i quali siano riconosciuti per accordi intervenuti, o anche soltanto di fatto, dalla corrispondente organizzazione padronale o viceversa (uffici di collocamento di classe);

d) fondati da Istituti di beneficenza o da altri enti morali.

Gli uffici ammessi a fruire del contributo dello Stato sono registrati in apposito elenco tenuto dall'autorità industriale di prima istanza che ne comunicherà copia ai governatori e questi al Comando supremo, Segretariato generale per gli affari civili.

Art. 2.

Con provvedimento dei governatori, su proposta dell'autorità industriale, di prima istanza, sentite le Camere di commercio e l'Ispettorato industriale, possono essere istituiti uffici di collocamento nelle località per le quali, tenuto conto delle condizioni del mercato del lavoro, ne sia riconosciuta opportuna l'istituzione.

Gli uffici di collocamento istituiti con provvedimento dei governatori costituiscono enti autonomi sottoposti a vigilanza. Il Governo non assume impegni di qualsiasi specie verso il personale nominato dai detti uffici.

Art. 3

Le somme stanziate nei bilanci dei Comuni per il mantenimento o il sussidio degli uffici di collocamento di cui all'art. 1, non potranno essere soppresse dalle Giunte provinciali.

Art. 4.

A ciascuno degli uffici di collocamento indicati nelle lettere *a*)

b) e *d*) dell'art. 1, come anche quelli previsti dall'art. 2, deve essere proposta una Commissione composta di un presidente e di quattro a otto membri, dei quali metà devono essere rappresentanti dei conduttori d'opera e metà rappresentanti dei lavoratori.

Il presidente è nominato di comune accordo dai rappresentanti delle due classi. In mancanza d'accordo, è nominato dall'autorità industriale di prima istanza.

I rappresentanti delle due classi sono nominati dalle rispettive organizzazioni con le norme stabilite nello statuto dell'ufficio; in mancanza delle organizzazioni, ed ove queste non provvedano alla nomina nel termine all'uopo assegnato, sono nominati dall'autorità industriale di prima istanza.

Spetta alla Commissione;

a) nominare il personale dell'ufficio e fissarne la retribuzione;

b) vigilare sull'andamento dell'ufficio;

c) fare una relazione riassuntiva mensile sull'attività spiegata dall'ufficio e riferire agli enti che abbiano costituito l'ufficio stesso sulle irregolarità e sugli inconvenienti che in esso si manifestino;

d) adempiere a tutte le altre funzioni che le saranno attribuite dallo statuto dell'ufficio.

Art. 5.

Chi, chiamato a far parte della Commissione di cui all'articolo precedente, si rifiuti di assumere l'ufficio o non intervenga alla seduta senza giustificato motivo è punito con una ammenda da corone 25 a corone 250. L'ammenda è applicabile con provvedimento dell'autorità industriale la quale, nel caso che l'assenza ingiustificata si sia verificata per più di due sedute, può, a richiesta del presidente della Commissione, dichiarare il Commissario decaduto dal suo ufficio. In tale caso provvederà alla sua costituzione.

Art. 6.

Gli uffici di collocamento instituiti o registrati a norma della presente determinazione non assumono alcuna responsabilità per l'esatto adempimento dei contratti di lavoro stipulati con la loro mediazione, nè per le informazioni da essi date.

L'ufficio nel quale siano depositate tariffe concordate con carattere generale per un determinato mercato di lavoro o per una determinata industria o professione, collocherà, per il mercato del lavoro o per la industria o professione cui le tariffe si riferiscono, alle condizioni stabilite nelle medesime, se nelle domande ed offerte di lavoro nulla di diverso sia richiesto e consentito. In ogni caso il collocamento non può essere effettuato a condizioni inferiori a quelle stabilite nelle tariffe concordate.

Art. 7.

Nel caso di conflitti collettivi per la statuizione dei patti di lavoro, l'ufficio sospenderà la sua opera di mediazione, sia direttamente nel luogo, sia presso gli altri uffici corrispondenti, nei rapporti delle parti in conflitto, fino a che questo non sia composto o definito.

Quando il conflitto sia risoluto per arbitrato o sia conciliato per intervento di pubbliche autorità, l'ufficio riprenderà a funzionare a favore di quella delle parti che si attenga al lodo arbitrale o al verbale di conciliazione.

Art. 8.

Alle spese di impianto e di funzionamento degli uffici di collocamento, instituiti con provvedimento del governatore, comprese quelle del personale ad essi occorrenti, sarà provveduto con assegnazioni fatte dai governatori stessi, su proposta dell'autorità di prima istanza e con contributi eventualmente concessi dai Comuni, dalle Provincie, o da altri enti morali o da private associazioni.

Per gli altri uffici il contributo sarà determinato dai Governatori, su proposta dell'autorità industriale.

Art. 9.

In ogni Comune, nel quale non esista un ufficio di collocamento, è instituita una Commissione di avviamento al lavoro, composta di un rappresentante dell'Amministrazione comunale che la presiede, scelto fra persone estranee alla classe dei conduttori d'opera e dei lavoratori e di un rappresentante di ciascuna di queste due classi. Questi rappresentanti possono essere anche in numero superiore a quello indicato, se l'Amministrazione comunale lo ritenga necessario in considerazione delle condizioni locali, purchè sia sempre mantenuta la condizione che ogni classe sia rappresentata da un numero pari all'altra.

I rappresentanti delle due classi sono nominati dalle rispettive organizzazioni; in mancanza di queste, o se queste non provvedano alla nomina nel termine all'uopo assegnato, sono nominati dal Comune, salvo in tal caso il diritto di ricorso alla competente autorità industriale.

La Commissione provvede e sorveglia che il Comune curi:

a) di raccogliere e registrare le richieste e le offerte di mano d'opera presentate da persone residenti nel Comune;

b) di fornire gratuitamente ai richiedenti e agli offerenti, alle pubbliche Amministrazioni, agli uffici di collocamento instituiti o registrati a norma della presente Determinazione, notizie relative alla richiesta o alla disponibilità di mano d'opera nel Comune;

c) di eseguire il collocamento secondo le direttive degli uffici di collocamento di cui all'art. 1;

d) di comunicare all'ufficio distrettuale di collocamento le richieste e le offerte di mano d'opera le quali non possano essere localmente soddisfatte e dare notizia dei collocamenti eseguiti.

Art. 10.

Gli uffici di collocamento registrati a norma dell'art. 1 o instituiti a norma dell'art. 2, nei capoluoghi di distretto politico funzioneranno da uffici di collocamento distrettuali. Per le funzioni inerenti all'ufficio di collocamento distrettuale la Commissione di cui all'art. 4 sarà presieduta dal commissario civile o da un suo delegato.

Quando in un Comune capoluogo di distretto politico vi siano più uffici di collocamento spetta alla autorità industriale di prima istanza di designare quello di essi a cui siano attribuiti i compiti di ufficio distrettuale.

Compito dell'ufficio di collocamento distrettuale è:

a) di coordinare ed integrare in tutto il distretto politico l'opera di collocamento degli uffici e delle Commissioni comunali con quella dell'Ufficio centrale;

b) di raccogliere le richieste e le offerte di lavoro che non possano essere localmente soddisfatte per la segnalazione all'ufficio centrale di collocamento;

c) di raccogliere e coordinare le relazioni, i dati statistici e gli altri elementi degli uffici di collocamento e delle Commissioni comunali e trasmettere all'ufficio centrale relazione sull'opera spiegata in tutto il distretto.

Art. 11.

Gli uffici di collocamento, di cui all'art. 10, del capoluogo sede del governatore, funzioneranno da uffici centrali di collocamento. La Commissione proposta sarà presieduta dal capo dell'ufficio affari civili o da un suo delegato e sarà ad essa aggregato l'ispettore industriale.

Compito dell'ufficio centrale è quello:

a) di coordinare e integrare l'opera degli uffici distrettuali per il collocamento della mano d'opera in tutto il territorio di sua giurisdizione e fuori di esso secondo gli accordi con altri uffici;

b) di comunicare al governatore per la segnalazione al Segretariato generale per gli affari civili, le richieste e le offerte di lavoro che non possono essere soddisfatte nel territorio di propria giurisdizione e le relazioni mensili.

Art. 12.

Gli uffici di collocamento e le Commissioni comunali devono compiere il servizio di collocamento gratuitamente a favore dei richiedenti e dei datori di lavoro.

Art. 13.

Alle comitive di almeno 5 lavoratori dell'uno e dell'altro sesso, che, con certificato rilasciato da uno degli uffici di collocamento instituiti o registrati ai termini della presente determinazion eo dalle

Commissioni di avviamento al lavoro, si rechino, a proprie spese, in una stessa località per ragioni di lavoro e ne ritornino, è concessa, fino a nuova disposizione, per i viaggi in terza classe, la tariffa militare col bollo, qualunque sia il percorso, alle condizioni che saranno rese note dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 14.

Gli esercenti di aziende industriali e agrarie sono obbligati, a richiesta degli Uffici di collocamento riconosciuti di fare ritenute sui salari dovuti ai loro operai per l'estinzione di prestiti di viaggio concessi agli operai stessi da quegli uffici.

La ritenuta non può eccedere il decimo del salario, e deve servire esclusivamente a rimborsare all'ufficio la somma anticipata senza interessi.

Addì 18 marzo 1919.

Il segretario generale: *D'Adamo.*

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Noi tenente generale cavaliere di Gran Croce, Pietro Badoglio, sotto capo di stato maggiore dell'esercito;

Visto l'art. 251 del Codice penale per l'esercito;

Visti i nn. 39 (5° comma) e 41 del « servizio in guerra », parte 1ª;

ORDINIAMO:

Art. 1.

Non può esser promosso, dalla data della presente Ordinanza e **sino a nuova disposizione,** alcun giudizio diretto a far valere o ad **assicurare pretese sul patrimonio della** cessata monarchia **austro-ungarica.**

Tutti i giudizi pendenti contro lo Stato austro-ungarico sono interrotti. **L'interruzione ha effetto contro** consorti in lite dello Stato **austro-ungarico quando la sentenza** da emanarsi si estenda agli stessi in forza della natura del rapporto giuridico controverso o in forza di prescrizione di legge.

Il corso della prescrizione delle dette pretese è sospeso fin che rimanga in vigore la presente Ordinanza.

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo hanno applicazione anche ai giudizi in sede esecutiva.

I diritti di pegno o di soddisfacimento acquisiti nel giudizio di esecuzione, compreso il caso di esecuzione cauzionale, dopo il 3 novembre 1918, su oggetti mobili o immobili di spettanza dello Stato austro-ungarico, sono nulli.

Addì, 23 marzo 1919.

Il sotto capo di stato maggiore dell'esercito: BADOGLIO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, determinato il giorno 23 marzo 1919, da valere dal giorno 24 fino a nuovo avviso: L. 126,63.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato dalla *Gazzetta ufficiale* del Regno nei numeri 71, 72, 73 del 24, 25 e 26 marzo 1919.

Roma, 27 marzo 1919.

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 27 marzo 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . . .	82.68	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	88.62	—

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 33). **2ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
5 %	75932	150 —	Morglia *Alfredo* fu Luigi Enrico, domiciliato a Luserna San Giovanni (Torino)	Morglia *Alberto* ecc. come contro.
3,50 %	569428	84 —	Pozzi Filippo, Tullia, moglie di Vergottini Gottardo, Giovanna, nubile e *Franceschina* fu Giovanni, quest'ultima minore sotto la patria potestà della madre Sirtori Leonilda fu Angelo, ved. di Pozzi Giovanni, domiciliati il primo ad Intra (Novara) la seconda in Milano, e gli altri in Dongo; tutti quali eredi invisi di detto Pozzi Giovanni, con usufrutto vitalizio a Sirtori Leonilda fu Angelo.	Pozzi Filippo, Tullia, moglie di Vergottini Gottardo, Giovanna, nubile, e *Angiolina, Franceschina, Maria* fu Giovanni, quest'ultima minore ecc. come contro.
3,50 % mista	5278 2123	35 — 140 —	Lombardi *Giuseppe* di Pasquale, domiciliato a Viggiano (Potenza)	Lombardi *Vincenzo* di Pasquale, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 marzo 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

PARTE NON UFFICIALE

La Conferenza per la pace

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 26. — La quarta Sottocommissione della Commissione delle finanze ha approvato all'unanimità un rapporto sulla sezione finanziaria della Lega delle nazioni che verrà sottoposta alla Conferenza.

PARIGI, 26. — La Commissione istituita dalla Conferenza della pace per la legislazione internazionale del lavoro, sarà ricevuta in settimana dal Consiglio dei dieci per la presentazione delle conclusioni, il cui testo definitivo è stato firmato dal presidente Samuele Gompers, che dovrà lasciare subito Parigi dovendo ritornare agli Stati Uniti.

La presentazione verrà fatta dai vice-presidenti e dai delegati.

La Commissione che iniziò i suoi lavori il 4 febbraio ha tenuto 35 sedute riunendosi spesso due volte al giorno e assegnando brevissimi termini alla Sottocommissione per risolvere le questioni più controverse. Si tenga presente che la necessità di consultare su talune questioni i Governi e le organizzazioni sindacali dei rispettivi paesi, obbligò i delegati a sospendere i lavori della Commissione dal 27 febbraio al 10 marzo.

Il progetto di convenzione per la creazione di un organismo permanente per la regolamentazione internazionale del lavoro consta di 40 articoli più due protocolli addizionali.

Il progetto si apre con un preambolo che definisce gli scopi del meccanismo destinato a generalizzare la limitazione degli orari giornalieri, i riposi settimanali, i provvedimenti contro la disoccupazione, i minimi di salario, le assicurazioni sociali, la protezione delle donne e dei fanciulli, la tutela degli emigranti, la libertà dell'organizzazione.

Segue il capitolo sulla organizzazione dell'Istituto che dovrà realizzare l'esposto programma. L'Istituto dovrà constare di una conferenza generale dei rappresentanti delle alte parti contraenti che si riunirà almeno una volta all'anno; di un Comitato direttivo o Consiglio amministrativo e di un ufficio internazionale del lavoro.

Nella Conferenza generale ogni Stato dispone di quattro mandati spettanti due al Governo, uno alle rappresentanze lavoratrici e uno alle rappresentanze padronali, assistiti da consiglieri tecnici. Ciascun delegato ha diritto di votare individualmente su tutte le questioni. L'organo direttivo sarà formato da otto membri rappresentanti i Governi dei paesi di maggiore importanza industriale, di quattro membri rapprerentanti i Governi degli altri paesi e di sei rappresentanti dei padroni e altrettanti dei lavoratori. L'ufficio internazionale del lavoro avrà un direttore generale, che risiederà nella città sede della Società delle nazioni. Il secondo capitolo tratta del funzionamento dell'Istituto. Tra l'altro prescrive che la Conferenza stabilirà con due terzi dei votanti se le proposte da adottare dovranno avere forma di raccomandazione o di proposte di Convenzione da sottoporre alla ratifica dei Governi.

Precisa la forma e i termini delle ratifiche. Le convenzioni vincoleranno solo i paesi che avranno ratificato.

Gli altri articoli dello stesso capitolo disciplinano i ricorsi contro le inadempienze, le inchieste da compiersi, gli inviti agli inadempienti perchè rispettino le convenzioni, l'intervento della Corte permanente di giustizia internazionale della Società delle nazioni per le applicazioni e le sanzioni di ordine economico contro gli inadempiente.

Il terzo capitolo contiene una serie di prescrizioni generali circa i *Dominions* britannici, le colonie e gli Stati che entreranno successivamente nella Società delle nazioni, venendo *ipso facto* considerati come aderenti.

Il quarto ed ultimo capitolo regola con misure transitorie il funzionamento dell'Istituto nella fase preparativa della Società delle nazioni. Stabilisce che la prima sessione della Conferenza abbia luogo entro ottobre dell'anno corrente.

Seguono due voti della Commissione per il prossimo conferimento di poteri deliberativi alla istituenda Conferenza e per la partecipazione di tutte le nazioni all'istituendo organo di legislazione internazionale.

La seconda parte delle proposte della Commissione consiste nell'ordine del giorno della prima sessione della Conferenza o nella carta del lavoro.

Il senatore Mayor des Planches e gli onorevoli Cabrini, Canepa, Longinotti e Abbiate hanno indirizzata ai ministri Orlando, Sonnino e Ciuffelli una relazione che integra, dal punto di vista italiano, il rapporto della Commissione alla Conferenza della pace.

PARIGI, 27. — La Commissione per il regime internazionale dei porti, delle vie di acqua e delle ferrovie si è riunita ieri al Ministero dei lavori pubblici in seduta plenaria.

La Commissione ha ascoltato l'esposizione del punto di vista del Governo olandese relativamente al regime della navigazione del Reno fatta da Jonsheer Van Eysinga, professore dell' Università di Leyda.

Il ministro Claveille ha comunicato poi il protocollo firmato questa mattina stessa tra i rappresentanti delle nazioni interessate e destinato ad assicurare relazioni dirette per ferrovia tra l' Inghilterra, la Francia, l' Italia e l'Oriente senza transitare sui territori degli Imperi centrali.

A questo scopo un treno di lusso Sempione-Milano-Venezia-Trieste-Lubiana-Zagabria-Vinkovce sarà istituito.

A Vinkovce esso si biforcherà, una parte su Bukarest, Costanza e Odessa, e un'altra su Belgrado, Costantinopoli, Atene.

Questo treno avrà corrispondenza a Parigi col treno Londra-Calais-Parigi, e a Milano col nuovo treno espresso Bordeaux, Lione Torino, Milano.

Una parte del programma sarà attuata a partire dal 15 aprile un'altra parte dal 1° maggio prossimo.

La Commissione ha continuato in seguito l'esame delle clausole da inserire nel trattato di pace relative al regime dei porti che sarebbero sottoposti al regime internazionale.

PARIGI, 27. — Mercoledì 26 marzo la Commissione per la Società delle nazioni ha tenuto la sua tredicesima adunanza all'Hôtel Crillon sotto la presidenza del presidente Wilson. Il Comitato speciale composto dall'on. Orlando, dal barone Machino, dal generale Smuts e dal colonnello House è stato incaricato dal presidente di esaminare la questione del luogo da scegliere per la sede della Società. La Commissione ha quindi terminato l'esame degli emendamenti proposti allo schema del patto. Robert Cecil, il prof. Larnaudel, Venizelos ed il colonnello House sono stati chiamati dal presidente a costituire un Comitato di revisione per la redazione finale del progetto. Si è stabilito che la Commissione terrà la sua prossima seduta appena che questo Comitato sarà in grado di riferire.

PARIGI, 27. — Il *Temps* crede che il Consiglio dei quattro capi di governo terminerà domani sera la redazione dei preliminari di pace, e che ne incomincerà subito dopo la seconda lettura, articolo per articolo.

Il *Temps* dice che la discussione ha luogo a porte chiuse; solo l'ufficiale interprete Mantoux assiste alle riunioni, e la traduzione è fatta a bassa voce.

Per non interrompere l'andamento delle decisioni, le riunioni non hanno alcun carattere protocollare; i segretari stanno in una stanza vicina e sono chiamati ogni qual volta c'è bisogno di consultarli.

Lloyd George chiama frequentemente Hankey.

PARIGI, 27. — I quattro presidenti hanno conferito stamane in casa del presidente Wilson.

Il maresciallo Foch ha assistito nel pomeriggio alla Conferenza dei quattro capi di governo.

Wilson, Lloyd George, Orlando e Clémenceau si sono riuniti nel pomeriggio alle 3.30 al Ministero della guerra.

La riunione si è prolungata fino alle 6.45.

PARIGI, 27. — Il presidente Wilson ha fatto oggi la seguente dichiarazione:

In seguito alla impressione, che assai mi sorprende e che sembra predominare in alcuni circoli, secondo la quale sarebbero le discussioni della Commissione per la lega delle Nazioni che ritarderebbero l'adozione definitiva dei termini del trattato di pace, colgo con piacere l'occasione per dichiarare che le conclusioni della Commissione furono le prime ad essere sottoposte alla seduta plenaria della Conferenza. Esse furono esposte il 14 dello scorso febbraio e da allora il mondo ebbe un mese intero per discutere ciascun punto del progetto di convenzione sottoposto alla Conferenza.

Durante gli ultimi giorni la Commissione si consacrò al còmpito di mettere a profitto le critiche alle quali la pubblicazione della Convenzione ha dato l'origine in modo così opportuno. Il Comitato della Commissione ha avuto inoltre occasione di conferire coi rappresentanti delle nazioni neutrali che manifestano un profondissimo interesse e un desiderio, per così dire, unanime di prendere il loro posto tra gli aderenti alla Lega.

La revisione del progetto di Convenzione è ora praticamente terminata. Il progetto si trova nelle mani del Comitato incaricato della redazione definitiva e sarà quanto prima presentato per l'ultima volta al pubblico.

Le sedute della Commissione hanno avuto luogo invariabilmente in ore in cui non potevano ostacolare le consultazioni di quei delegati che hanno l'incarico di formulare le conclusioni generali della Conferenza circa tanti altri complicati problemi di pace, cosicchè i membri della Commissione possono felicitarsi del fatto che nessuna delle loro sedute ha mai causato un ritardo sotto qualsiasi forma.

CRONACA ITALIANA

S. A. R. il Duca di Genova ha ricevuto ieri mattina, in privata udienza, S. E. l'ammiraglio Frentin, accompagnato dal ministro del Brasile, Souza Dantas, dall'addetto navale, Magalhaes de Almeida, e dai comandanti Dedswerth Martins, Guedes, Dosworth, José Felix, Lemons Bastos, Alvez Branco e Guillebel.

Provvedimenti economici a Fiume. — Il Consiglio nazionale ha decretato di sussidiare i lavoratori e gli impiegati disoccupati della città.

Ognuno che sia pertinente a Fiume dal 1° gennaio 1914 riceve questo sussidio.

Chi lasciò la propria occupazione spontaneamente e senza alcun motivo non ha diritto al sussidio; così pure non hanno diritto al sussidio quelli che non accettano l'occupazione che loro offre il magistrato.

All'ospedale franco-italiano di « San Carlo » a Roma. — Nel pomeriggio di ieri, all'ospedale franco-italiano di « San Carlo » fondato per la durata della guerra, ha avuto luogo una cerimonia intima per la consegna delle decorazioni al valore ai medici e alle suore dell'ospedale. Un certo numero di feriti, italiani e francesi, ricoverati all'ospedale, erano presenti alla cerimonia. È intervenuta l'ambasciatrice di Francia, Madame Barrère, la quale ha ringraziato anzitutto le suore dell'ospedale per le cure che non hanno mai cessato di prodigare, durante quattro anni, ai numerosi feriti italiani e ai soldati malati dell'esercito francese d'Oriente. Quindi ha consegnato i diplomi di medaglia d'onore, concessi dal Ministero della guerra, alle seguenti religiose: Soeur Victorine, Soeur Alberthe, Soeur Adolphine, Soeur Gabrielle e Soeur Marguerite.

Quindi il sig. Charles Roux, rappresentante l'ambasciatore francese, ha consegnato la croce di cavaliere della Legion d'onore al dottor Ramoni e la croce di ufficiale dell'istruzione pubblica ai dottori Simoni e Ferrarese. Il sig. Charles Roux, a nome del ministro della guerra e dell'ambasciatore di Francia (trattenuto a Parigi) ha espresso ai tre medici italiani i suoi rallegramenti e ringraziamenti per la scienza e l'abnegazione con le quali hanno provveduto alla cura dei feriti e dei malati italiani e francesi.

La cerimonia si è chiusa al suono della Marcia Reale italiana e della Marsigliese.

Necrologio. — Iermattina, a Roma, è morto l'on. marchese Paolo Ricci, deputato per il Collegio di Recanati al Parlmento nazionale. Eletto al principio della 17ª legislatura, ebbe ininterrottamente confermato il mandato. Alla Camera coprì importanti cariche e funzionò per vari anni quale segretario dell'assemblea.

Era nato a Macerata nell'ottobre 1848.

Scoppio a bordo d'un piroscafo a Venezia. — Ieri, verso le 8, una forte detonazione, che fece sussultare tutta la città, lasciava comprendere essersi verificata una grande esplosione. Ed infatti, subito dopo si seppe che il piroscafo *Spiridione*, ormeggiato alla banchina di San Basilio in Marittima, carico di nafta, e con a bordo militari e borghesi, mentre stava per salpare per Pola, a cinquanta metri dalla banchina stessa, era stato squarciato dallo scoppio di un serbatoio. Molti dei passeggeri si gettarono in acqua. Il momento fu assai critico, a causa del denso fumo che impediva la vista e ostacolava le opere di salvataggio.

Finora sono stati accertati trenta morti ed altrettanti feriti. Le autorità sono accorse sul posto e stanno procedendo ad una inchiesta. La città è costernata.

Mercato serico. — Il Ministero per l'industria il commercio e il lavoro comunica:

Il corrispondente serico del Ministero a Shanghai telegrafa in data 21 corrente:

Mercato seta con piccola corrente di affari - Quotasi greggio all'europea classiche 12[14 a 20[22 Frs. 78 - Grandi marche 9[11 Frs. 88 - Cambio Taels su Francia a 4 mesi vista Frs. 6,16 - Le esportazioni a tutt'oggi della campagna 1918-919 sono di balle 22.700 per filature all'europea bianche - 2.100 per filature all'europea gialle 12.700 - Sete bianche native 7.600 - Sete gialle native 8.000 tussah.

Il corrispondente serico del Ministero a Tokio telegrafa in data 22 corrente:

Mercato seta sostenuto - Quotasi Shinshu 1 1[2 13[15 Yen 1.430 - Cambio Yen su Francia a 4 mesi Frs. 2,90 - Le esportazioni della seta greggia dal 1° luglio 1918 al 15 marzo 1919 sono state per l'America 132.959 balle - Per l'Europa 18.666 - Lo stok 23.000 - Mercato cascami calmo.

Esportazioni per l'America 18,375 balle - Per l'Europa 11.628 - Lo stock 6.000 piculs.

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

LONDRA, 26. — Si annuncia ufficialmente che la Conferenza dei minatori ha deciso di raccomandare ai propri membri di accettare il rapporto del presidente della Commissione per l'industria del carbone. La Conferenza ha anche raccomandato di sottoporre la questione al voto. Essa ha inoltre esortato i minatori ad accettare la offerta del Governo la quale è in armonia colle raccomandazioni del presidente della Commissione per l'industria del carbone

Camera dei Comuni. — Si approvano senza modificazione gli articoli del *bill* sul servizio militare già approvati dalla Commissione. La proposta di stabilire al 31 dicembre 1919 l'applicazione del *bill* invece che al 30 aprile 1920 è stata respinta con 222 voti contro 70.

Un altro emendamento tendente ad escludere il servizio militare in Russia per i soldati ai quali si applica la legge, è stato respinto con 281 voti contro 48.

ZURIGO, 26. — Si ha da Weimar: *Assemblea nazionale.* — Il primo ministro Scheidemann dichiara che si moltiplicano le notizie dall'estero che annunciano un aggravamento delle condizioni di pace allo scopo di far sembrare poi sopportabili quelle definitive. In tutta la Germania è corso un grido non sciovinistico, ma di disperazione. Sono giunte al Governo migliaia di proteste dalle Provincie. Anche la campagna vuole restare tedesca e si sente più che mai tedesca.

Il Governo tedesco sa che questa fedeltà costituisce il massimo

bene affidatogli. La Repubblica tedesca non può offrire nulla in compenso. L'oratore vede che questa comunanza di sentimento tedesco si fa sempre più profonda ed intima. Anche se la Germania avesse commesso tutte le colpe imputatele, avrebbe essa perduto perciò il sacro diritto di protestare contro il violentamento e contro le catene? Ma l'estrema sinistra non è la sola che indebolisca la nostra situazione.

Domenica scorsa vi furono a Berlino riunioni contro il distacco della Prussia occidentale del bacino della Saar e di Danzica. Una parte del pubblico interruppe i discorsi pronunciati da Erzberger e da Bernstein.

Quali forze fossero in gioco lo dimostra la cosidetta Federazione degli ufficiali.

Quei signori cantarono l'*Heil Dir Im Siegerkranz* ed acclamarono l'imperatore, abusando così della causa comune di tutto il popolo; non fu ciò che essi fecero un ammutinamento, ma un tradimento del paese.

L'oratore soggiunge: Non tollereremo che alcuni reazionari suscitino nuovi pericoli politici. Il silenzio sarebbe una complicità. Ludendorff, ritornando dalla Svezia, chiese una sentenza di una Corte statale e l'avrà. (Applausi).

A nome del Governo dichiarò che fra breve sarà presentato un progetto per la creazione di un tribunale statale.

ZURIGO, 26. — Si ha da Berlino: Si annuncia ufficialmente che la rappresentanza militare della Delegazione tedesca per la pace sarà così costituita: generale Von Hammersteit, maggiore Von Bock (già ufficiale di stato maggiore presso il gruppo di eserciti del Kronprinz), tenente colonnello Ritter Von Peylander dello stato maggiore bavarese, maggiore Von Boettcher dello stato maggiore sassone, e capitano Von Geyer del Wurttemberg.

La rappresentanza sarà diretta dal generale Von Wrisberg del Ministero prussiano della guerra.

L'*Agenzia Wolff* annuncia che dinanzi al tribunale statale saranno giudicate le persone che ne hanno espresso il desiderio come Bethmann Hollweg, Ludendorff ed altri il cui contegno durante la guerra può essere giudicato solo dal tribunale stesso.

Si ha da Budapest: L'*Agenzia ungherese* dice che la Missione militare degli alleati addetta presso il Governo ungherese ha diretto una nota al Consiglio rivoluzionario in cui dice che il presidente della Repubblica, nel proclama rivolto al popolo ungherese, afferma che la Missione dell'Intesa aveva dichiarato che la linea di demarcazione dovrà essere considerata d'ora innanzi come confine politico.

Dobbiamo dichiarare formalmente che vi è una erronea interpretazione dell'espressione usata. Era stato previsto di dividere le truppe ungheresi dalle romene mediante una rigorosa zona neutrale per evitare così ogni possibilità di conflitto; ma non si accennò mai che si trattasse di un confine politico.

ZURIGO, 27. — Il Governo tedesco per il tramite del Governo svizzero, nel novembre prima, e, non avendo ottenuto risposta, nel gennaio, aveva chiesto la nomina di una Commissione internazionale per constatare le responsabilità della guerra.

Il 17 corrente il Governo svizzero ha comunicato alla Legazione tedesca a Berna che l'inviato britannico aveva trasmesso la seguente comunicazione:

« Mi onoro di informarla che il Governo di Sua Maestà è d'opinione non essere necessario dare una qualche risposta al Governo tedesco poichè secondo il parere dei Governi alleati la responsabilità della Germania per la guerra è stabilita da lungo tempo incontestabilmente ».

Il Governo tedesco ha replicato protestando contro il parere dei Governi alleati e dicendo che in tale questione la Germania non può riconoscere il loro verdetto ma soltanto quello di un Consesso che abbia esaminato tutti i documenti e interrogato tutti i testimoni.

PARIGI, 27. — Il Comitato nazionale della Confederazione generale del lavoro di Francia ha approvato ad unanimità l'agitazione per la conquista della giornata di otto ore.

Il *Temps* dice che a Parigi non si hanno notizie dirette delle Missioni alleate che si trovano a Budapest. Si ritiene che esse, meno quella ceko-slovacca, siano internate.

BARCELLONA, 27. — La città presenta un aspetto strano.

I caffè nei quali i proprietari stessi servono gli avventori sono gremiti di curiosi.

La Croce Rossa disimpegna il servizio di pompe funebri.

A Siviglia si sono avuti tentativi di violenza. Tre anarchici e qualche agitatore sono stati arrestati.

LONDRA, 27. — Un telegramma dal Cairo in data 20 annunzia che il telegrafo è stato tagliato fra la prima e la seconda cateratta, e per conseguenza l'Alto Egitto è interamente isolato.

I profughi della regione di Fayum sono giunti al Cairo la sera del 19 in battello sul Nilo.

Quelli provenienti da Binissonef narrano che si erano riuniti tutti in una casa circondata da trincee ed hanno potuto così resistere per quattro giorni fino a che sono stati soccorsi.

LONDRA, 27. — Il voto della Federazione dei minatori sulla questione dell'accettazione delle condizioni offerte dal Governo inglese, condizioni che sono state fortemente appoggiate dal Comitato esecutivo, è stato fissato per i giorni 9 e 10 aprile.

I risultati saranno rimessi al segretario della Federazione il 14 aprile e il risultato totale sarà esaminato il 18 aprile da una nuova Conferenza.

LONDRA, 27. — Al termine della seduta pomeridiana della Conferenza, Thomas ha annunciato che i ferrovieri hanno accettato le proposte del Governo.

TRIESTE, 27. — Il *Grazer Tageblatt* del 5 corrente ha da Marburgo che in detta città continuano arresti arbitrari di cittadini tedeschi. Due aggiunti ferroviari Kossak e Riedl quali presunti agitatori antislavi furono arrestati; le autorità jugoslave di Marburgo sono preoccupate per le notizie rivoluzionarie allarmanti che giungono dalla Croazia; la guarnigione è in stato di allarme; sul ponte della Drava vennero poste delle mitragliatrici.

Il *Zeit* del 5 corrente ha ricevuto da Serajevo un telegramma in cui si annunzia che in molte località della Bosnia sono avvenuti scontri armati fra maomettani e militari serbi; tali moti si sviluppano sempre più.

A Serajevo tutti gli operai hanno minacciato lo sciopero in segno di protesta per la vigilanza militare serba esercitata sulle fabbriche.

PARIGI, 27 (Ritardato). — *Senato*. — Reynald, a nome della Commissione incaricata di visitare le regioni devastate della Francia, espone le distruzioni metodiche dei tedeschi di cui la Francia deve ottenere una legittima riparazione.

L'oratore parla del vandalismo ufficiale tedesco subito da Reims, da Saint Quentin e da Verdun. I tedeschi non si rendevano conto che le violenze contro i francesi invece di indurli ad accettare la disfatta fortificavano la loro resistenza. (Applausi).

L'oratore segnala le numerose atrocità tedesche.

Il Senato, infine, approva all'unanimità una mozione con la quale esprime la sua dolorosa simpatia per le vittime e la sua indignazione per le atrocità, ed invita il Governo a richiamare vivamente l'attenzione degli alleati sulla importanza dei danni subiti dalla Francia, a segnalare i metodi tedeschi tendenti ad una distruzione sistematica e a saccheggi più fruttuosi chiedendo che si proceda con i mezzi più rapidi compresi la restituzione e la sostituzione dei beni tolti o distrutti, alla riparazione integrale dei danni fatti ai beni e alle persone.

La mozione chiede pure al Governo di adoperarsi con tutta la sua energia per ottenere le legittime sanzioni penali contro tutti coloro che saranno riconosciuti responsabili dei delitti commessi ed insiste perchè il Governo faccia tutto il possibile per affrettare la ricostituzione materiale e per facilitare la ripresa della vita economica nelle regioni liberate.

Il Senato decide che la relazione del senatore Reynald sia comunicata a tutti i licei e a tutte le scuole di Francia per essere letta agli alunni.

Direttore: DARIO PERUZY, Tipografia delle Mantellate, TURINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.